



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO Comunale

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 166 del 10.12.1997
(ENTRATO IN VIGORE IL 4.2.1998)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

(Art. 3, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, in conformità a quanto stabiliscono:
 - a) l'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360 - Nuovo Codice della Strada;
 - b) gli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 - c) l'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Norme sulla protezione delle bellezze naturali;
 - d) l'art. 22 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico o storico;
 - e) la Legge 18 marzo 1959, n. 132 - Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiali rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato;
 - f) le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterne.

Art. 2 - Ambito di applicazione

(Art. 1, d. lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 - Classificazione del Comune

(Art. 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.1993, pari a n. 16.461 abitanti, il Comune appartiene alla IV classe.

Art. 4 - Maggiorazione stagionale della tariffa

(Art. 3, comma 6, d. lgs. n. 507/1993)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, questo Comune non è interessato da rilevanti flussi turistici e pertanto, non si applica la maggiorazione ivi prevista.

Art. 4 bis – Categoria delle località e maggiorazione della tariffa

(Art. 4 d. lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, in relazione alla loro importanza sotto il profilo pubblicitario, con applicazione di una maggiorazione alla categoria speciale del cinquanta per cento (50%) della tariffa normale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La categoria speciale è costituita dagli ambiti territoriali, aventi un'elevata rilevanza economica, delimitati nella tavola allegata al presente Regolamento e comprende:
 - area ricadente lungo v.le Felissent e viale Della Repubblica in località Chiesa Vecchia di Fontane, per una profondità di mt. 50 per lato strada in territorio comunale (zona verde);
 - area ricadente lungo via Roma da fine V.le Felissent a inizio Zona industriale, per una profondità di mt. 50 per lato strada in territorio comunale (zona gialla);
 - Zona industriale delimitata da via Roma, compresa una profondità di mt. 50 sul lato est, via Torricelli, via Trieste e via Postioma, compresa la profondità di mt. 50 sul lato nord di quest'ultima (zona viola);
 - area in località Castrette ricadente lungo via Postioma, da sottopasso alla S.S.13, via Della Cartiera e via Roma da sottopasso su S.P102 a incrocio con via Della Cartiera (zona rosa);
 - area in località Venturali, ricadente lungo via Roma da incrocio con via Della Cartiera a confine con Comune di Spresiano (zona azzurra).
3. La superficie complessiva dei predetti Ambiti Territoriali non supera il 35% della superficie dei Centri abitati, come delimitati ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 353 dell'11/07/1995.
4. La profondità di mt. 50 per lato strada è calcolata partendo dal limite esterno della sede stradale.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari

(Art. 47, reg. di esecuzione del nuovo codice della strada)

1. Il presente regolamento comunale, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, accoglie le seguenti definizioni dei mezzi pubblicitari:
 - a) è da considerare “ insegna “ la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - b) è da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - c) si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia

tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

- d) si considera “manifesto” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;
- e) si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta;
- f) è da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g) è da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 6 - Gestione del servizio

(Art. 25, d. lgs. n. 507/1993)

1. La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507:
 - a) in forma diretta, anche associata;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 7 - Funzionario responsabile

(Art. 11, d. lgs. n. 507/1993)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 8 - Concessione del Servizio

(Art. 25 - d. lgs. n. 507/1993)

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 9 - Corrispettivo del servizio

(Art. 26, d. lgs. n. 507/1993)

1. Appartenendo il Comune alla IV classe, il servizio può essere compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per un ritardato versamento delle somme da parte del concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14.04.1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio e il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 10 - Durata della concessione

(Art. 27, d. lgs. n. 507/1993)

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di 6 anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni di rinnovo.

Art. 11 - Conferimento della concessione

(Art. 28, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 viene effettuato in conformità all'articolo 56 della Legge 8.6.1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onere mediante licitazione privata ai sensi dell'articolo 89 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della Legge 2.2.1973, n. 14, e dell'articolo 2/bis del Decreto Legislativo 26.4.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.4.1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'articolo 33 del medesimo Decreto Legislativo 507/1993. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4.1.1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa norma dell'articolo 30, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio e il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 12 - Decadenza dalla concessione

(Art. 30 - d. lgs. n. 507/1993)

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'articolo 28, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dall'articolo 33, comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 29, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministero delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 13 - Disciplina del servizio in concessione

(Art. 31, del d. lgs. n. 507/1993)

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'articolo 29, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 04.01.1968, n. 15, al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la concessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal Regio decreto 14.04.1910, n. 639.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 14 - Presupposto dell'imposta

(Art. 5, del d. lgs. n. 507/1993)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può

accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 15 - Soggetto passivo

(Art. 6, del d. lgs. n. 507/1993)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta

(Art. 7, del d. lgs. n. 507/1993)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 17 - Pagamento dell'imposta

(Art. 9, del d. lgs. n. 507/1993)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per

eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare la imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 18 - Rimborsi

(Art. 9, del d. lgs. n. 507/1993)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

(Art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 507/1993)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione edilizia, prevista dal Regolamento edilizio annesso al vigente P.R.G., per la pubblicità di cui al comma 1, sarà rilasciata sentita la Commissione edilizia, in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale e sulla base del regolamento comunale per insegne.

Art. 20 - Obbligo della dichiarazione

(Art. 8, del d. lgs. n. 507/1993)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso, nella quale deve dichiarare:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato se diverso dal richiedente;
 - c) il tipo di pubblicità che si intende effettuare;
 - d) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - e) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

- f) durata della pubblicità che si intende effettuare;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
 4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compresa l'autorizzazione prevista nell'art. 43 del presente regolamento.

Art. 21 - Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4, d. lgs. n. 507/1993)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507:
 - all'articolo 12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc.;
 - all'articolo 13 - effettuata con autoveicoli;
 - all'articolo 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993:
 - all'articolo 14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - all'articolo 15:
 - a) comma 1- effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - b) comma 2 - effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - c) comma 3 - effettuate con palloni frenanti e simili;
 - d) comma 4 - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - e) comma 5 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art- 10, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 23 - Tariffe

(Art. 3, comma 5, d. lgs. n. 507/1993)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, l'imposta nella misura risultante dalle tariffe previste nel Capo I del D. Lgs. N. 507/93 per i Comuni che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, rientrano nella classe IV.

Art. 24 - Pubblicità ordinaria

(Art. 12, d. lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura della tariffa prevista dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 25 - Pubblicità effettuata con veicoli

(Art. 13, d. lgs. n. 507/1993)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e all'art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del Decreto Legislativo

15.11.1993, n. 507; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 26 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(Art. 14, d. lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio che non può essere inferiore ai cinque minuti o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura della tariffa prevista dall'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, fatte salve le eventuali limitazioni previste nelle disposizioni del redigendo piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 27 - Pubblicità varia

(Art. 15 del d. lgs. n. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione.

Art. 28 - Riduzioni dell'imposta

(Art. 16, d. lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 29 - Esenzione dall'imposta

(Art. 17, d. lgs. n. 507/1993)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 30 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

(Art. 3, comma 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. Sugli edifici di carattere storico interessati dal grado di protezione 1, 2, 3, di cui agli articoli 14 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico e storico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'articolo 23 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'articolo 23, comma 2, del Codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b) l'articolo 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Art. 31 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

(Art. 3, comma 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette).
2. In tema di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
3. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 32 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni

(Art. 3, comma 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, e solo quando reclamizzi manifestazioni o spettacoli nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui agli artt. 47 comma 1 e 51 comma 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 33 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni

(Art. 18, comma 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 34 - Soggetto passivo del diritto

(Art. 19, comma 1, d. lgs. n. 507/1993)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 35 - Misura del diritto

(Art. 19, commi 2, 3, 4, d. lgs. n. 507/1993)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa prevista nel Capo I del D.Lgs. n. 507/93 per i Comuni che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, rientrano nella classe IV.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, così come le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità, deliberata a norma dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 entro il 31 ottobre di ogni anno, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è

divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 36 - Pagamento del diritto - Recupero somme

(Art. 19, comma 7, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale, ovvero al concessionario così come previsto dall'articolo 17 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni.

Art. 37 - Riduzioni del diritto

(Art. 20, d. lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 38;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 38 - Esenzione del diritto

(Art. 21, d. lgs. n. 507/1993)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 39 - Modalità per le pubbliche affissioni

(Art. 22, d. lgs. n. 507/1993)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000.- per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 40 - Consegna del materiale da affiggere

(Art. 22, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali affissioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

Art. 41 - Annullamento della commissione

(Art. 22, d. lgs. n. 507/1993)

1. In caso di annullamento dell'affissione da parte del committente, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 39 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 39 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate dal committente sarà tenuto a disposizione del medesimo per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V- DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 42 - Disposizioni generali

(Art. 3, d. lgs. n. 507/1993)

(Artt. 23 e 26 del Codice della strada)

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, modificato con D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 285/92, è consentita, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, la concessione di deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del Comando di Polizia Municipale.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari è stabilita dall'art. 53, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

b) mezzi collocati nel centro abitato

Per i mezzi collocati nel centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del codice della strada, il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse artistico e storico, dalle norme a tutela delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 43 - Autorizzazione a esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari su strade comunali e nei centri abitati è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato se diverso dal richiedente;
 - c) il tipo di pubblicità che si intende effettuare;
 - d) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - e) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - f) durata della pubblicità che si intende effettuare;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h) le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli altri Enti pubblici competenti.Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta dall'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (ai sensi di tale articolo di legge il rilascio dell'autorizzazione o il diniego della stessa deve avvenire entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria da parte degli uffici competenti).

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere prodotto il benestare del proprietario.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 7.8.1990, n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
5. In sede di istruttoria l'ufficio competente dovrà provvedere ad acquisire i pareri di tutti gli uffici comunali interessati alla richiesta e in particolare, se necessari:
 - parere urbanistico-edilizio;
 - parere viabilistico;
 - parere per vincolo paesaggistico ex Legge 1497/1939;
 - parere della Sovrintendenza ai beni di interesse storico-monumentale ex Legge n. 1089/39.
6. L'autorizzazione che verrà rilasciata risulterà comprensiva e sostitutiva di qualsiasi altra autorizzazione, parere e nullaosta. Resta salvo, comunque, l'obbligo di dichiarazione nelle forme previste nel precedente art. 20 del presente regolamento.

Art. 44 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

(Art. 3, d. lgs. n. 507/1993)

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Villorba in conformità al presente regolamento e al piano generale degli impianti, da adottare in attuazione di

quanto stabilito dagli articoli 3, 18 e 36, comma 8, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il piano generale degli impianti è articolato in due parti:
 - la prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità;
 - la seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei connessi tributi comunali:
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per l'eliminazione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
5. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura del piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località devono rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano deve tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) il piano deve considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
 - d) la stesura del piano deve, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 45 - Tipologia degli impianti

(Art. 3, decreto legislativo 15.11.1993, n.507)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario devono fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - bacheche e vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - standardi porta manifesti;
 - posters per l'affissione di manifesti;
 - tabelloni e altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali, in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
 - altri spazi ritenuti idonei.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) sono determinate dall'Ufficio Tecnico.
3. Gli impianti sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione da spazi pubblici.

4. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione dal regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
5. L'installazione degli impianti lungo le strade è soggetto alle disposizioni del regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e, in generale, alle norme del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 46 – Superficie degli impianti per le affissioni

(Art. 18, comma 3, d. lgs. n. 507/1993)

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 16200 unità, è stabilita in mq. 320 pari cioè a circa mq. 20 ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 47 - Ripartizione della superficie e degli impianti

(Art. 3, comma 3, d. lgs. n. 507/1993)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 46, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	10%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	75%
Totale	100%

pari a mq. 320 così come indicato al precedente articolo 46.

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 10% . Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

CAPO VI- GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 48 - Gestione contabile delle somme riscosse

(Art. 35, comma 4, d. lgs. n. 507/1993)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
2. Il Responsabile finanziario del Comune e il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 7 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 49 – Contenzioso

1. Nel rispetto del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso dev'essere notificato al Comune o al concessionario, ove il servizio fosse affidato a questi, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto o comportamento omissivo per il quale si ricorre. Il ricorso deve poi essere depositato, al fine della costituzione in giudizio del ricorrente, presso la cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale competente entro trenta giorni dalla data di notificazione del ricorso al Comune o al concessionario, ove il servizio fosse affidato a questi, mentre l'appello va promosso dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale competente.

Art. 50 - Sanzioni tributarie ed interessi

(Art. 23, d. lgs. n. 507/1993)

articolo abrogato

Art. 51 - Sanzioni amministrative

(Art. 24, d. lgs. n. 507/1993)

articolo abrogato

CAPO VII- NORME FINALI

Art. 52 - Entrata in vigore

(Art. 36, comma 2, d. lgs. n. 507/1993)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore secondo il disposto del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507e successive modificazioni e integrazioni.
2. Dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

Art. 53 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 54 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'articolo 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

CAPO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Classificazione del Comune	2
Art. 4 - Maggiorazione stagionale della tariffa	2
Art. 4 bis – Categoria delle località e maggiorazione della tariffa	3
Art. 5 - Mezzi pubblicitari	3
CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	4
Art. 6 - Gestione del servizio	4
Art. 7 - Funzionario responsabile	4
Art. 8 - Concessione del Servizio	5
Art. 9 - Corrispettivo del servizio	5
Art. 10 - Durata della concessione	5
Art. 11 - Conferimento della concessione	5
Art. 12 - Decadenza dalla concessione	6
Art. 13 - Disciplina del servizio in concessione	7
Art. 14 - Presupposto dell'imposta	7
Art. 15 - Soggetto passivo	8
Art. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta	8
Art. 17 - Pagamento dell'imposta	8
Art. 18 - Rimborso	9
Art. 19 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	9
Art. 20 - Obbligo della dichiarazione	9
Art. 21 - Casi di omessa dichiarazione	10
Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	11
Art. 23 - Tariffe	11
Art. 24 - Pubblicità ordinaria	11
Art. 25 - Pubblicità effettuata con veicoli	11
Art. 26 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	12
Art. 27 - Pubblicità varia	12
Art. 28 - Riduzioni dell'imposta	13
Art. 29 - Esenzione dall'imposta	13
Art. 30 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	14
Art. 31 - Limitazioni sulla pubblicità fonica	14
Art. 32 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni	14
CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	15
Art. 33 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni	15
Art. 34 - Soggetto passivo del diritto	15
Art. 35 - Misura del diritto	15
Art. 36 - Pagamento del diritto - Recupero somme	16
Art. 37 - Riduzioni del diritto	16
Art. 38 - Esenzione del diritto	16
Art. 39 - Modalità per le pubbliche affissioni	16
Art. 40 - Consegna del materiale da affiggere	17
Art. 41 - Annullamento della commissione	18
Art. 42 - Disposizioni generali	18
Art. 43 - Autorizzazione a esporre mezzi pubblicitari	19
Art. 44 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni	19
Art. 45 - Tipologia degli impianti	20
Art. 46 – Superficie degli impianti per le affissioni	21
Art. 47 - Ripartizione della superficie e degli impianti	21
CAPO VI- GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI	21
Art. 48 - Gestione contabile delle somme riscosse	21

Art. 49 – Contenzioso	22
Art. 50 - Sanzioni tributarie ed interessi	22
Art. 51 - Sanzioni amministrative	22
CAPO VII- NORME FINALI	22
Art. 52 - Entrata in vigore	22
Art. 53 - Rinvio ad altre disposizioni	22
Art. 54 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe	23

Comune di Classe IV° - Tariffe D.Leg.vo 507/93

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Publicità **FINO a 1 mq.**: Tariffe aumentate del 20 % - Delibera di C.C. nr. 147 del 21/12/1999

Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità **OLTRE 1 mq.** - Delibera di G.C. nr. 174 del 22/11/2004

Aumento del 50% per le zone di categoria speciale - Individuazione C.S. con Delibera di C.C. nr. 80 del 22/12/2007

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.	
	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.
Annuale	16,112	24,168	20,140	30,210	30,210	40,280	40,280	50,350
LOCANDINE (fino a 1 mq.)								
1 mese	1,611	2,416	2,014	3,021	3,021	4,028	4,028	5,035
2 mesi	3,222	4,833	4,028	6,042	6,042	8,056	8,056	10,070
3 mesi	4,833	7,250	6,042	9,063	9,063	12,084	12,084	15,105

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.		Sup. da 5,51 a 8,5 mq.		Sup. oltre 8,5 mq.	
	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.	C.N.	C.S.
Annuale	32,224		40,280	50,350	50,350	60,420	60,420	70,470
1 mese	3,222	4,028	4,028	5,035	5,035	6,042	6,042	7,049
2 mesi	6,444	8,056	8,056	10,070	10,070	12,084	12,084	14,098
3 mesi	9,667	12,084	12,084	15,105	15,105	18,126	18,126	21,147

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

C.N.	C.S.	
3,098	4,647	per giorno e per ciascuna persona

SONORA

9,295	13,942	per giorno e per punto di pubblicità
-------	--------	--------------------------------------

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

20,140	30,210	al mq. e per ogni 15 giorni
--------	--------	-----------------------------

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI RIMORCHIO

89,242	
89,242	

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI RIMORCHIO

59,494	
59,494	

ALTRI VEICOLI

29,746	
--------	--

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO	3,098	4,647	al giorno
OLTRE IL 30° GIORNO	1,549	2,323	al giorno

AEREOMOBILI

74,368	111,552	al giorno
--------	---------	-----------

PALLONI FRENATI

37,184	55,776	al giorno
--------	--------	-----------

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale	FINO a 1 mq.	OLTRE 1 mq.	
C.N.	49,579	61,974	al mq.
C.S.	74,368	92,961	al mq.

Comune di Classe IV° - Tariffe D.Leg.vo 507/93

Aumento del 50% per le zone in categoria speciale limitatamente alle affissioni di carattere commerciale

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq. - Delibera di G.C. nr. 174 del 22/11/2004

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 = 2 fogli Manifesti fino a cm. 100x210 = 3 fogli Manifesti fino a cm. 140x200 = 4 fogli Manifesti fino a cm. 200x280 = 8 fogli Manifesti fino a cm. 600x280 = 24 fogli	
	<u>C.N.</u>	<u>C.S.</u>
GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO	1,704 al foglio	2,556 al foglio
GIORNI DAL 11° AL 15° COMPRESO	2,215 al foglio	3,322 al foglio
GIORNI DAL 16° AL 20° COMPRESO	2,726 al foglio	4,089 al foglio
GIORNI DAL 21° AL 25° COMPRESO	3,237 al foglio	4,856 al foglio
GIORNI DAL 26° AL 30° COMPRESO	3,749 al foglio	5,623 al foglio
Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro	0,5113	0,7669

Tariffe aumentate del 20 % - Delibera di C.C. nr. 147 del 21/12/1999

>>>> AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio	1 foglio
	<u>C.N.</u>	<u>C.S.</u>
GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO	1,363 di foglio	2,044 di foglio
GIORNI DAL 11° AL 15° COMPRESO	1,772 di foglio	2,657 di foglio
GIORNI DAL 16° AL 20° COMPRESO	2,181 di foglio	3,271 di foglio
GIORNI DAL 21° AL 25° COMPRESO	2,590 di foglio	3,884 di foglio
GIORNI DAL 26° AL 30° COMPRESO	2,999 di foglio	4,498 di foglio
Per le aff.ri superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro	0,4090	0,6135

MAGGIORAZIONI

(Da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumentato del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumentato del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x 100 | Aumentato del 100% |

RIDUZIONE DEL 50% (valida anche per le locandine)

(da applicare sul totale comprensivo di maggiorazioni)

Stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, annunci mortuari, (locandine e/o manifesti privi di sponsor, ingressi a pagamento ovvero con il patrocinio del Comune stesso, della Provincia o della Regione).

DIRITTO D'URGENZA

10% del totale con un minimo di Euro 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

- 1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.
- 2) Entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.

ARROTONDAMENTI

L'importo totale va sempre arrotondato al centesimo di Euro per difetto se la frazione non è superiore a 4 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 5:

Esempio:	importo totale €	11,364	11,365
	arrotondamento	<u>-0,004</u>	<u>+0,005</u>
	totale da pagare €	11,36	11,37

A norma dell'art. 1, comma 166 L. 296/06, il pagamento finale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo:

Esempio:	importo totale €	11,49	11,50
	arrotondamento -€	<u>0,49</u>	<u>0,50</u>
	totale da pagare €	11,00	12,00